



CASSA LOMBARDA

PIANO INTERNO IN CASO DI VARIAZIONE O
CESSAZIONE DEGLI INDICI DI
RIFERIMENTO
(Regolamento (UE) 2016/1011, c.d.
Benchmarks Regulation – BMR)



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. PIANO INTERNO.....	4

1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. Benchmarks Regulation – BMR), riguardante gli indici usati come indici di riferimento (*benchmarks*) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, all'art. 28 paragrafo 2 prevede l'obbligo per gli enti vigilati di redigere un Piano interno che illustri le azioni che intendono intraprendere in caso di variazioni sostanziali di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Lombarda S.p.A., ente vigilato, ha adottato il presente Piano che è pubblicato e messo a disposizione sul proprio sito internet.

Il Piano è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

Il Piano è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui si fa riferimento, in merito a variazioni normative, eventi legati a condizioni di mercato inconfutabili e variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

2. DEFINIZIONI

Per agevolare la comprensione del presente Piano, si riportano alcune utili definizioni:



“Indice”	qualunque cifra: a) pubblicata o messa a disposizione del pubblico; b) periodicamente determinata: i. per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione; e ii. sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, inclusi stime di prezzi, tassi d'interesse effettivi o stimati, quotazioni e quotazioni preventivate, o altri valori o studi;
“Indice di riferimento (<i>benchmark</i>)”	un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;
“Strumento finanziario”	si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'Allegato I alla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico;
“Contratto finanziario”	si intende qualunque contratto di credito rientrante nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (Direttiva 2008/48/UE) e del credito immobiliare ai consumatori (Direttiva 2014/17/UE). La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

3. PIANO INTERNO

Di seguito si riporta il processo interno che illustra le attività previste in caso di variazioni sostanziali o cessazione degli indici di riferimento utilizzati.

a. Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento

Per “variazione sostanziale dell'indice di riferimento” si intendono le c.d. “modifiche rilevanti” (“*material changes*”) della metodologia per la determinazione dell'indice. Non si intendono le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla sua naturale fluttuazione giornaliera.

Per “cessazione dell'indice di riferimento”: si intende il venire meno della rilevazione o della determinazione dell'indice da parte dell'ente preposto a tale scopo.

b. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo

La scelta dell'indice alternativo di riferimento è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o



variazione sostanziale. La Banca nella scelta degli indici di riferimento alternativi, si attiene alle disposizioni del BMR: “Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell’Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all’articolo 36” (art. 29 BMR). L’art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. “Registro degli amministratori e degli indici di riferimento”, istituito presso l’ESMA (European Securities and Markets Authority, Autorità di vigilanza europea) e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web. La tabella di riepilogo degli indici adottati da Cassa Lombarda e l’individuazione dei potenziali indici alternativi è indicata nell’Allegato 1.

c. Comunicazione alla clientela della variazione dell’indice di riferimento

La Banca invia tempestivamente una comunicazione al Cliente, secondo le modalità scelte dal Cliente stesso per l’invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, in merito alla sostituzione dell’indice cui il contratto fa riferimento, indicando il nuovo indice di riferimento e la decorrenza della variazione.

d. Applicazione dell’indice sostitutivo al contratto interessato

La Banca provvede all’aggiornamento della documentazione contrattuale e di trasparenza a decorrere dall’inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell’indice di riferimento contrattualmente stabilito.

Il processo operativo è delineato nell’Allegato 2.

Allegato 1

Indici di riferimento utilizzati	Emittente Amministratore dell'indice	Possibili indici di riferimento alternativi	Emittente Amministratore dell'indice	Idoneità degli indici sostitutivi
EURIBOR	EMMI – European Money Market Institute ¹	euro Short-Term Rate (€STR)	BCE - Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
euro Short-Term Rate (€STR)	BCE - Banca Centrale Europea ²	Tasso BCE (refi rate) ³	BCE - Banca Centrale Europea	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	Federal Reserve Bank di New York ⁴	U.S. Primary credit interest rate ⁵	Federal Reserve Bank di New York	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
LIBOR USD	IBA - ICE Benchmark Administration	SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	Federal Reserve Bank di New York	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta
SONIA (Sterling Overnight Index Average)	Banca d'Inghilterra (Bank of England) ⁶	Bank of England's Bank Rate ⁷	Banca d'Inghilterra (Bank of England)	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta

La tabella sopra riportata non contempla, quale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto trattasi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.

Si specifica infine che, qualora l'indice di riferimento adottato per gli Strumenti finanziari e per i Contratti indicizzati a tasso variabile non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE.

¹ <https://www.emmi-benchmarks.eu/>

² <https://www.ecb.europa.eu/>

³ Tasso di rifinanziamento attraverso le aste OMA.

⁴ <https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr-averages-and-index>

⁵ Federal Funds Target Rate.

⁶ <https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/Bank-Rate.asp>

⁷ UK Bank of England Official Rate.

Allegato 2

Attività	Unità Organizzativa
Rilevano la dismissione o la variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento.	Servizio Finanza / Funzione Risk Management
Valutano e identificano l'indice/gli indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe far riferimento per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.	Servizio Finanza / Funzione Risk Management
Analizzano il risultato dell'analisi con l'identificazione dell'indice/degli indici di riferimento alternativi.	Direzione Generale / Direzione Pianificazione Strategica
Sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.	Direzione Generale
Valuta e approva la proposta, salvo i casi in cui l'indice sostitutivo sia stabilito espressamente da norme di legge.	Consiglio di Amministrazione
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, curano la pubblicazione di un avviso sul sito della Banca con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o sostanzialmente modificati e curano l'invio a tutti i clienti interessati di una specifica comunicazione, dando indicazione dell'indice/i di riferimento alternativo a cui far riferimento per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.	Funzione Compliance / Segreteria Generale Legale / PMO
Aggiorna il sistema informativo, la contrattualistica, la trasparenza sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento	Direzione IT e Operations / Funzione Compliance / Segreteria Generale Legale